



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# FLORE

## Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

### Rileggendo il Regolamento di giurisdizione

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

*Original Citation:*

Rileggendo il Regolamento di giurisdizione / Caponi, Remo. - STAMPA. - (2020), pp. 43-47.

*Availability:*

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/1230185> of the repository was last updated on 2021-03-18T16:59:13Z

*Publisher:*

Edizioni Scientifiche Italiane spa

*Terms of use:*

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

*Publisher copyright claim:*

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

RILEGGENDO *IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE* DI FRANCO CIPRIANI (\*)

SOMMARIO: 1. Seminari di dottrina generale del processo. - 2. Libro. - 3. Diritto processuale civile: ragioni di una scelta.

---

(\*) Pubblicato nel volume di studi in memoria di Franco Cipriani, raccolti da Giampiero Balena, Giuseppe Trisorio Liuzzi e Gianpaolo Impagnatiello a Bari nel 2020, a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 27 aprile 2010.

## 1. Seminari di dottrina generale del processo

Negli anni '80 del secolo XX, il sabato mattina, Giovanni Fabbrini e Andrea Proto Pisani tenevano congiuntamente, nel corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze, seminari di Dottrina generale del processo, che rimarranno indelebilmente impressi nella memoria di quanti vi parteciparono, per la ricchezza e vivacità del confronto che vi aveva luogo sugli aspetti centrali della materia.

Avevo programmato di sostenere l'esame istituzionale di diritto processuale civile nella sessione di luglio del 1982, ma l'andamento dei campionati mondiali di calcio in Spagna, culminati con la vittoria della squadra italiana, mi costrinse a cambiare il piano. Lo sostenni nel settembre del 1982 e frequentai attivamente il seminario di dottrina generale del processo nell'anno accademico successivo.

Agli studenti era affidato il compito di preparare una relazione sul tema del giorno, che servisse da avvio alla discussione. Mi prenotai sul tema del regolamento di giurisdizione e mi trovai a leggere il libro di Franco Cipriani, uscito in prima edizione nel 1977, nella ristampa con prefazione di aggiornamento del 1981<sup>1</sup>. Ho tra le mani la copia che acquistai qualche anno dopo, insieme ad altri libri, come le *Opere giuridiche* di Piero Calamandrei, come investimento della prima rata della borsa di dottorato di ricerca<sup>2</sup>.

## 2. Libro

Il libro di Cipriani fu la prima monografia di diritto processuale civile che lessi per intero, dalla prima all'ultima pagina.

Non è difficile individuare quali elementi di attrazione rivela questo libro per chi ami studiare il diritto processuale civile come specchio in cui si riflettono tratti fondamentali degli assetti della società e dello Stato nei quali il processo civile si inserisce. Esso non contiene solo una ricostruzione rigorosa e documentata dell'istituto. Non solo mantiene il lettore in tensione fino alla fine, potendosi leggere quasi come un romanzo. Non solo lascia intuire l'ansia di verità e di giustizia del suo autore. Esso mostra nitidamente due tratti di fondo, tra di loro interrelati, dello Stato e della società civile italiana.

Sotto il profilo dello Stato, la vicenda storica del regolamento di giurisdizione è emblematica del particolare tipo, della particolare intensità della stratificazione istituzionale che ha caratterizzato la costruzione dello Stato italiano. Nel fatto che il vecchio strumento dell'avocazione reale assumesse le "mentite spoglie" del regolamento di giurisdizione; nel gattopardesco passaggio dal Consiglio di Stato alla Corte di cassazione romana quale organo decidente, attraverso la legge del 1877; nella estensione del regolamento di giurisdizione ad altre due ipotesi, attraverso il codice di procedura civile del 1942, che mascherava il suo carattere di odioso privilegio, di "arma da guerra" a vantaggio della pubblica amministrazione; in tutto questo si potevano cogliere il "permanere delle preesistenze", i "rinvii, le costruzioni parziali, la provvisorietà" che "non hanno mai consentito l'edificazione di uno Stato veramente unitario e uniforme", "la scarsa cura nel rendere omogenei, coordinare, dare coerenza agli elementi disparati provenienti da epoche e regimi diversi"<sup>3</sup>. Questi tratti si attagliano a descrivere in modo puntuale l'evoluzione e l'assetto attuale della giustizia civile italiana.

Sotto il profilo della società civile, il libro di Franco Cipriani ci fa conoscere la figura di Giuseppe Mantellini, avvocato dello Stato, che si batterà per buona parte della sua vita contro il regolamento di giurisdizione. Esso incarna una figura assetata di verità e di giustizia, senza calcoli opportunistici; che adempie ai propri doveri fino all'estremo del sacrificio personale. In altri paesi una figura quasi normale. In Italia un essere quasi sovrumano, considerato il ricorrente dissesto materiale e spirituale della nazione italiana.

Infatti, queste figure compaiono eccezionalmente, ma continuamente, nella realtà italiana. Sembra quasi che le cattive condizioni di alcuni settori della società e dello Stato italiani generino all'interno di questi ultimi, quasi per contrappasso, episodi di vero e proprio eroismo civile, di cui sono protagonisti singole persone o gruppi: come quell'avvocato commissario liquidatore di un istituto di credito, che - pur vittima di pressioni e minacce - assolve al suo incarico con rigore e impegno, pagando con la vita l'adempimento del proprio dovere (Giorgio Ambrosoli); come quei giudici che lavorano quasi in continuazione per diminuire l'arretrato di cause che grava sul proprio ufficio; come i gruppi di magistrati, avvocati, personale giudiziario che si assumono l'impegno di operare congiuntamente, al di là della loro attività professionale, per migliorare l'amministrazione della giustizia in un certo ufficio giudiziario (Osservatori sulla giustizia civile).

---

<sup>1</sup> F. CIPRIANI, *Il regolamento di giurisdizione* (1977), rist., Napoli, 1981.

<sup>2</sup> Cfr. anche Piero Calamandrei e la tutela cautelare, paragrafo n. 1, in questa *Raccolta*, indietro.

<sup>3</sup> Le espressioni tra virgolette sono di S. CASSESE, "Fare l'Italia per costituirla poi". *Le continuità dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 2011, p. 305 ss.

### 3. Diritto processuale civile: ragioni di una scelta

Non è per me motivo di alcuna sorpresa il constatare, a distanza di poco meno di quaranta anni, come lo studio che feci allora sul libro di Franco abbia costituito il momento decisivo nella mia determinazione di laurearmi in diritto processuale civile.

Nel corso degli anni mi sono domandato perché, pur avendo una propensione giovanile verso studi umanistici, storico-filosofici in particolare, poi riconvertita verso studi giuridici, io non abbia recuperato quella iniziale tendenza all'interno della giurisprudenza, scegliendo ad esempio storia o filosofia del diritto come materia di tesi di laurea, ma mi sia orientato proprio verso una delle materie più tecniche, come il diritto processuale civile.

Vi è la risposta che mi detti allora, che va al di là delle ragioni – sempre presenti – che riguardano le qualità personali dei docenti che di volta in volta insegnano le diverse materie nelle istituzioni universitarie. Una volta convertitomi agli studi giuridici, orientarmi verso una materia di tipo storico o filosofico non mi sembrava un passo avanti, ma piuttosto un passo laterale. A questo punto – mi dissi allora – devo andare fino in fondo, optando per una materia in cui i caratteri tecnici del diritto si riflettono al massimo grado.

Vi sono poi le risposte che mi sono dato nel corso del tempo e che hanno rinnovato il mio interesse verso la materia.

La seconda risposta me la detti qualche anno dopo, quando mi resi conto che la componente logico-argomentativa del discorso del giurista esercitava su di me un certo fascino, in particolare il ragionamento a maglie strette e consequenziali, quasi come una partita a scacchi, il contrapporsi di tesi e antitesi, il tentativo di trovare una sintesi dialettica. Non potevo sorprendermi di trovare interessante una materia come il diritto processuale civile, in cui l'argomentazione giuridica è contemporaneamente metodo (nel discorso degli studiosi) e oggetto di studio (nel processo civile come contraddittorio).

La terza risposta è quella che mi offro attualmente: lo studio del diritto processuale può avere un senso solo se è consapevole che quasi ogni scelta tecnico-processuale si inserisce quasi sempre in un contesto più ampio, quasi in un campo magnetico generato da opposte polarità ideali o ideologiche, prima fra tutte quella tra libertà e autorità. Per tenere conto di ciò, non è una cattiva cosa avere o recuperare una certa apertura alla, e capacità di ascolto della, dimensione filosofica delle alternative di fondo che si dischiudono a ogni piè sospinto nel processo civile.

Mi si può obiettare che il diritto processuale civile, anche in considerazione dei risvolti tecnici sempre presenti, è, fra tutte le materie giuridiche, una delle meno ricche di problemi e di opportunità in cui possono entrare in gioco variegata e complesse scale di valori. In fondo – si può sostenere in modo persuasivo - tutta la materia ruota fondamentalmente intorno ad un'unica opposizione di valori, che la percorre trasversalmente in modo ripetitivo. Al modo di semplificazione introduttiva e per mantenere fede ad un uso linguistico consolidato, potremmo etichettarla come la contrapposizione tra “pubblico” e “privato”, tra interesse dello Stato (o di altra entità) come amministratore di giustizia e interessi privati coinvolti nella controversia oggetto del processo, tra poteri delle parti e potere del giudice, e via discorrendo fino alla fine<sup>4</sup>.

Né la complessità e multiformità delle alternative tra valori in conflitto potrebbe essere recuperata invocando la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, poiché la strumentalità del processo nei confronti del diritto sostanziale non fa che confermare *per tabulas* il carattere ausiliario e ancillare del diritto processuale nei confronti del diritto sostanziale e quindi la sua dipendenza dalla partita del conflitto e temperamento dei valori, che si gioca tutta in un'altra materia.

Posso replicare provvisoriamente che quella sorta di campo magnetico generato da opposte polarità ideali, altro non è che una versione specifica della tensione costitutiva dell'epoca moderna: quella tra diritti (e autonomia) delle persone e autorità delle organizzazioni politiche in cui le persone si trovano inserite. Fra le materie giuridiche, il diritto processuale è forse quella in cui tale tensione si avverte con maggiore forza e immediatezza.

Di questa tensione le opere di Franco Cipriani, a partire (per me) dal suo libro sul regolamento di giurisdizione sono interpreti magistrali.

---

<sup>4</sup> Al tema ha dedicato un'attenzione particolare A. Proto Pisani in una serie di contributi, tra cui *Pubblico e privato nel processo civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011, p. 1153 ss.